

REGOLAMENTO (CE) N. 3559/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2877/93 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1993 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dai protocolli aggiuntivi agli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3558/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che i protocolli aggiuntivi all'accordo interinale tra la Comunità e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca prevedono l'apertura di contingenti separati di importazione di carni bovine per la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca a partire dal 1° gennaio 1994; che è pertanto opportuno stabilire, per il terzo periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1994, i quantitativi disponibili per ciascuna di queste due repubbliche e

modificare a tal fine il regolamento (CEE) n. 2877/93 della Commissione⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2877/93, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

- — 1 148,8 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
- 577,3 tonnellate di carni originarie della Repubblica slovacca. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 75.

⁽²⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 49.